



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 108 DEL 25/03/2026

OGGETTO: INTERDIZIONE DI PORZIONE DI GIARDINO SITO IN SALITA LORENZO CAPPELLONI CIV. 10, INTERDIZIONE DI TRATTO DI SALITA LORENZO CAPPELLONI NONCHE' DI AREA VERDE TRA STRADA E GIARDINO, CAUSA CEDIMENTO MURO DI CONTENIMENTO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 15/03/2026 l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva una nota dei Vigili del Fuoco relativa al crollo di un muro di contenimento in Salita Lorenzo Cappelloni, altezza civ.10 (nota prot. 0125079.E del 16/03/2026);
 - nella nota sopracitata, a causa di un crollo che ha interessato il muro di contenimento del giardino dell'interno 1 del civ. 10, con conseguente occupazione dell'intera carreggiata di Salita Lorenzo Cappelloni, i Vigili del Fuoco comunicavano di aver interdetto il transito pedonale e veicolare del tratto di strada, nonché il giardino citato, per motivi di sicurezza, precisando che il civico 6 garantisce l'uscita pedonale per tutti i residenti;
 - in data 16/03/2026 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un sopralluogo presso Salita Lorenzo Cappelloni: in sede di sopralluogo si è potuto constatare, presso il civ. 10 di Salita Cappelloni, il crollo di parte del muro di contenimento che sostiene il giardino privato dell'interno 1;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica – ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato – l'Ufficio Pubblica Incolumità confermava le seguenti disposizioni interdittive:

- interdizione di porzione del giardino sito in Salita L. Cappelloni civ. 10 interno 1;
- chiusura di tratto di Salita L. Cappelloni, sottostante al muro crollato;
- interdizione di area verde posta tra il giardino e la strada sopra citati;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 16/03/2026 – rif. prot. n. 0137955.I del 19/03/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 T.U.E.L. ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di interdizione e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota nrot. n. 0133411.U del 17/03/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 16/03/2026 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e, successivamente, con la nota prot. 0133411.U del 17/03/2026 - e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione:

- l'interdizione di porzione del giardino sito in Salita L. Cappelloni civ. 10 interno 1;
- la chiusura di un tratto di Salita L. Cappelloni, sottostante al muro crollato;
- interdizione di area verde posta tra il giardino e la strada sopra citati;

Documento sottoscritto digitalmente

come meglio rappresentato nell'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente;
- al Municipio 7 Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- alla Direzione Strade, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

**IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE**

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

ORDINANZA DELLA SINDACA

ALLEGATO GRAFICO



Documento firmato digitalmente Pag 4 di 4